



*Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E  
DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E  
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
UFFICIO VI ex DGRUPS - Deontologia delle professioni sanitarie

Ministero della Salute  
DGPROF

0051531-P-18/11/2013



Alla Associazione Igienisti  
Dentali Italiani  
via Vevey 17  
11100 AOSTA

15.h.a.4.

*Resposta al Foglio del*

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in ordine alla possibilità giuridica per l'igienista dentale di aprire un proprio studio professionale.

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto per comunicare a codesta Associazione quanto segue.

In via preliminare si osserva che il legislatore è intervenuto più volte per stabilire l'iter formativo delle professioni sanitarie non mediche, i relativi profili professionali e le caratteristiche di erogazione delle prestazioni, allo scopo anche di delimitare l'ambito e l'autonomia professionale in relazione ad altre professioni.

Ai fini di una puntuale disamina della questione, è opportuno ricordare che le professioni sanitarie ai sensi del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, che al comma 2, prevede l'abolizione dei "mansionari" per le professioni per le quali erano previsti e stabilisce che il campo proprio di attività e di responsabilità di tutte le professioni sanitarie è determinato da tre fattori: dal contenuto dei D.M. istitutivi dei relativi profili professionali, dai contenuti degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione post-base e dai contenuti degli specifici codici deontologici, ove esistenti.

Con il DM 14 settembre 1994 n. 669 è stata istituita la figura dell'Igienista dentale e si è stabilito che tale figura sanitaria erogasse le proprie prestazioni "alle dipendenze degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria".

Successivamente con il DM 15 marzo 1999, n. 137 è stato modificato il suddetto profilo e all'art. 2 è stato previsto che detto professionista può svolgere la propria attività "in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria".

Quanto contenuto nella menzionata legge n. 42/99, è stato ribadito e ampliato dalla legge n. 251 del 2000. Quest'ultima, che ha suddiviso le professioni sanitarie in quattro fattispecie diverse: Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (art.1), Professioni sanitarie riabilitative (art. 2), Professioni tecnico - sanitarie (art. 3) e Professioni tecniche della prevenzione (art. 4), ha ulteriormente sottolineato il principio dell'autonomia professionale per gli operatori delle professioni sanitarie di cui sopra.

Il Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha emanato il D.I. 29 marzo 2001, distribuendo le ventidue professioni sanitarie nelle quattro fattispecie sopra esplicitate.

L'Igienista dentale è stato collocato tra le Professioni Tecnico-sanitarie, area tecnico assistenziale.

La legge 1 febbraio 2006, n. 43, all'articolo 1, definisce puntualmente che "le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione", sono "quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione".

L'esercizio delle menzionate professioni sanitarie e, dunque anche dell'igienista dentale, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione ed è valido sull'intero territorio nazionale; allo stato è il requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l'attività sanitaria sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente, sia come libero professionista.

Atteso quanto sopra, a parere dello scrivente, con riferimento al profilo dell'igienista dentale la norma non ha posto alcun limite circa l'obbligo di svolgere la propria attività in predeterminati spazi o comunque "alla presenza" dell'odontoiatra.

Ne consegue che l'attività dell'igienista dentale può essere svolta anche senza la presenza fisica dell'odontoiatra e al di fuori di uno studio odontoiatrico e pertanto anche all'interno di un proprio autonomo studio.

Infatti, la "indicazione dell'odontoiatra" richiamata nel profilo di cui al citato DM 137 del 1999, non sta ad indicare la necessaria presenza dell'odontoiatra medesimo; altrimenti la norma sarebbe stata inequivocabile in tal senso.

Ne deriva che avendo l'igienista un'autonomia professionale espressamente riconosciuta dalla legge, può scegliere del tutto liberamente e responsabilmente nei limiti delle proprie competenze, le modalità di effettuazione ed erogazione delle proprie prestazioni.

L' "autonomia e l'indicazione" sopra menzionate fanno ritenere lo scrivente che l'attività dell'igienista dentale può essere legittimamente svolta in uno studio autonomo, pur sempre attenendosi alla disciplina in vigore per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Sulla questione, si è peraltro espresso, sebbene con riferimento ad altra professione sanitaria, il Tar Piemonte, con sentenza n. 498/2011, riconoscendo la piena legittimità dello svolgimento dell'attività professionale del professionista sanitario non medico all'interno di uno studio autonomo.

Infine, si comunica che questo Ministero, con l'allegata nota del 26.03.2011 indirizzata ai Nas, nel rispondere ad un quesito concernente la commercializzazione di attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli igienisti dentali, ha chiarito che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sull'autonomia delle professioni sanitarie, consente di ritenere oggi che il dispositivo medico del settore dentale ( sia esso attrezzatura o materiale) può essere lecitamente venduto ad un igienista, superando l'iniziale divieto di cui all' art. 9 della legge n.175 del 1992, solo, ove, per tipologia di prodotto o profilo tecnologico, sia idoneo a consentire lo svolgimento dell'attività di igienista, ma non quella di odontoiatra.

Tale orientamento, alla luce delle considerazioni sopra esposte, scaturisce dal mutato quadro normativo che consente agli igienisti di svolgere la propria attività in un proprio studio professionale, non limitando lo svolgimento della stessa nell'ambito di una struttura odontoiatrica.

p. Il ~~Direttore~~ Generale  
( Dr. Giovanni Leonardi )  
*Cristina Rinaldi*



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ  
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE  
UFFICIO VI

*N.B. S. O. D.*  
*Richiesta al Foglio del*

Ministero della Salute

DGRUPS

0016337-P-26/03/2011

I.4.d.o



06604538

*Roma*

00144- via Giorgio Ribotta 5

Al Comando Carabinieri  
per la Tutela della Salute  
Ufficio Comando  
Sez. Addestramento e Studi  
Roma

**OGGETTO: Divieto di commercio di apparecchiature ed attrezzature mediche nei confronti di soggetti non iscritti agli albi professionali sanitari**

Codesto Comando, con nota prot. 150/13-1, ha chiesto il parere dello scrivente in merito alla vigenza e al campo applicativo dell'art. 9 della legge n. 175/1992 ("il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nell'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali individuati dal Ministro della salute con decreto periodicamente aggiornato, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi"), al fine di poter dare univoche indicazioni, nell'attività istituzionale, ai N.A.S.

Al riguardo, dalla mera lettura della norma si evince che il commercio e la fornitura di tali apparecchi sarebbe consentito unicamente nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie che risultino "iscritti all'albo" e, pertanto, è da escludersi che il riunito possa essere venduto agli Odontotecnici posto che questi non eseguono manovre nella bocca del paziente.

Ciononostante si reputa che la norma vada oggi interpretata anche alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta.

Infatti quando è stata emanata la legge n.175/92 gli unici soggetti legittimati ad erogare prestazioni di tipo sanitario in ambito odontoiatrico erano gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri.

Oggi però la situazione è mutata, in quanto a seguito del riordino delle professioni sanitarie sono state individuate altre figure professionali abilitate ad erogare prestazioni sanitarie.

E' il caso, ad esempio, dell'igienista dentale, la cui figura professionale è stata istituita prima con D.M. n. 669/1994, poi sostituito dal D.M. n. 137/1999.

Più precisamente tale ultimo decreto ministeriale stabilisce che il titolo di studio di igienista è "abilitante" per l'attività professionale. In questo senso non vi è dubbio che, oggi il legislatore abbia pienamente legittimato l'esercizio dell'attività professionale.

In ragione di quanto sopra si ritiene che una interpretazione meramente letterale del citato art. 9 si potrebbe porre in contrasto con l'attuale quadro normativo vigente in quanto comporterebbe l'impossibilità di fatto e giuridica per gli igienisti di svolgere la propria attività

professionale in maniera autonoma, limitando necessariamente lo svolgimento della stessa nell'ambito di una struttura odontoiatrica.

Si reputa, quindi, che oggi l'art. 9 della legge n. 175/1992 vada invece applicato tenendo conto dell'evoluzione normativa

Inoltre, si sottolinea che nel campo dei dispositivi medici, uno stesso prodotto può essere accessoriatato in modo diverso a seconda del suo utilizzo e della destinazione d'uso.

In questo senso il dispositivo medico del settore dentale (sia esso attrezzatura o materiale) potrà essere lecitamente venduto ad un igienista, superando quindi il divieto dell'art. 9 legge n. 175/1992, solo ove, per tipologia di prodotto o profilo tecnologico, sia idoneo a consentire lo svolgimento dell'attività di igienista ma non quella di odontoiatra.

Tale caratteristica del dispositivo medico potrà, tra l'altro, essere desunta dalla documentazione del dispositivo stesso.

Infatti, trattandosi di prodotti sottoposti alla Direttiva 93/42/CEE, le peculiari caratteristiche del prodotto potranno essere desunte dalla destinazione d'uso del dispositivo (art. 1 lett. g Dlgs 46/1997) e dalle "Informazioni del fabbricante" (d.lgs. n. 46/97, all. I, punto 13) di cui il dispositivo stesso deve essere dotato (a titolo di esempio, l'ablazione del tartaro e la levigatura delle radici, nonché l'applicazione topica dei vari mezzi profilattici, l'igiene orale, ecc.).

In conclusione dovrebbe essere garantita la possibilità di vendere a ciascun professionista sanitario le apparecchiature necessarie per l'espletamento della propria attività.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Leonardi



MTC